FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 638 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***MAR:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/788
- ✓ ***MAR:*** pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/789
- ✓ ***CRRIII/CRDVI***: EBA pone in consultazione un progetto di ITS sull'esercizio del benchmarking
- ✓ ***CRDVI***: EBA pubblica il Final Report di RTS e ITS per le operazioni straordinarie

II. Normativa italiana

- ✓ ***Segnalazioni di Vigilanza***: Banca d'Italia pone in consultazione le modifiche alle principali Circolari segnaletiche

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ ***SOLVENCY II:*** EIOPA pubblica orientamenti e Final Report di progetti di norme tecniche

II. Normativa italiana

- ✓ ***LEGGE DI BILANCIO 2026:*** COVIP pubblica circolare n. 4524/26

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ *MAR*: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/788

In data 16 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il Regolamento delegato (UE) 2026/788, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 e che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato

In particolare, il Regolamento prevede:

- l'estensione agli strumenti finanziari diversi dalle azioni della disciplina relativa alla vendita in circostanze eccezionali durante i periodi di chiusura (i.e. vendita da parte di persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione);
- l'introduzione di un elenco di sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato;
- l'aggiornamento degli indicatori di manipolazione del mercato, per tener conto dell'evoluzione delle tecniche di negoziazione, inclusa la negoziazione algoritmica, e per rafforzare l'individuazione di pratiche abusive basate non solo sulle variazioni di prezzo, ma anche sui volumi di negoziazione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ *MAR*: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/789

In data 16 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il Regolamento delegato (UE) 2026/789, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata.

In particolare, il Regolamento:

- introduce un elenco non esaustivo di processi prolungati, individuando per ciascuno l'evento finale o la circostanza che determina l'obbligo di comunicazione al mercato e il relativo momento di pubblicazione;
- fornisce un elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione;
- specifica gli altri tipi di comunicazioni che devono essere considerati ai fini di tale valutazione.

Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

✓ *CRRIII/CRDVI*: EBA PONE IN CONSULTAZIONE UN PROGETTO DI ITS SULL'ESERCIZIO DEL BENCHMARKING

In data 17 luglio 2026, EBA ha pubblicato un documento di consultazione recante modifiche agli standard tecnici di attuazione (ITS) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, con riferimento all'esercizio 2027 di benchmarking degli approcci utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Le proposte tengono conto dell'attuazione della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) e delle modifiche introdotte dal CRR III e dalla CRD VI.

In particolare, l'EBA propone con riferimento al rischio di mercato di:

- riprendere il benchmarking dell'attuale Internal Model Approach (IMA), dopo la sospensione prevista per l'esercizio 2026;
- rinviare la raccolta obbligatoria dei dati relativi all'Alternative Internal Model Approach (AIMA), in considerazione del periodo transitorio atteso e della presumibilmente limitata adozione iniziale dell'AIMA;
- modicare degli ITS per estendere il perimetro dell'esercizio alle banche che applicano esclusivamente l'Alternative Standardised Approach (ASA);
- rivedere gli strumenti inclusi nei portafogli di benchmarking per aggiornare e razionalizzare la raccolta dei dati, migliorando l'efficienza e riducendo la complessità;
- posticipare il calendario dell'esercizio dal primo al secondo semestre dell'anno, tenuto conto dell'ampliamento del perimetro, che ora comprende anche le banche ASA-only, le quali necessitano di ulteriore tempo per prepararsi.

L'EBA propone, inoltre, di eliminare i modelli relativi al rischio di credito e all'IFRS 9.
Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 3 settembre 2026.

✓ *CRDVI*: EBA PUBBLICA IL FINAL REPORT DI RTS E ITS PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

In data 17 luglio 2026, EBA ha pubblicato il Final Report contenente:

- Il Progetto di Norme Tecniche di Regolamentazione (Regulatory Technical Standards - RTS) concernenti le informazioni minime, la metodologia di valutazione e il processo relativi ad acquisizioni rilevanti, trasferimenti rilevanti, fusioni e scissioni ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 7, della Direttiva (UE) 2023/36, nonché recanti modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2022/2580 della Commissione.
- Progetto di Norme Tecniche di Attuazione (Implementing Technical Standards - ITS) concernenti le procedure comuni, i moduli e i modelli standardizzati per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ad acquisizioni rilevanti, fusioni e scissioni ai sensi degli articoli 27-quater e 27-duodecies della Direttiva 2013/36/UE.

In particolare, gli RTS su acquisizioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività e/o passività, fusioni e scissioni:

- definiscono il contenuto minimo delle notifiche, la metodologia di valutazione prudenziale e le procedure applicabili alle acquisizioni rilevanti, alle fusioni e alle scissioni, nonché le informazioni da trasmettere in caso di trasferimenti rilevanti di attività e passività;
- introducono criteri di proporzionalità, semplificando il contenuto della notifica e della valutazione da effettuare. In particolare:
    - le informazioni già detenute dall'autorità competente non devono essere nuovamente trasmesse;

- i requisiti informativi possono essere adattati alle circostanze specifiche dell'acquisizione (ad esempio offerte pubbliche o acquisizioni ostili);
- il livello di dettaglio richiesto è commisurato alla complessità e al profilo di rischio dell'operazione rilevante;
- per le operazioni infragruppo è richiesto un set informativo ridotto; nel caso delle fusioni (e delle scissioni), introducono, per le entità di piccole dimensioni e caratterizzate da un basso livello di complessità e di rischio - senza pregiudizio per gli obblighi di notifica e valutazione - ulteriori criteri di proporzionalità (oltre ai casi infragruppo)
- introducono semplificazioni per i casi in cui rapporto tra il prezzo di acquisto o il valore contabile della partecipazione finanziaria incorporata e il capitale ammissibile complessivo della partecipazione finanziaria incorporante sia inferiore al 15%;

- al fine di garantire un'applicazione armonizzata del nuovo regime introdotto dalla CRD6 chiariscono i criteri per la determinazione delle soglie di rilevanza delle acquisizioni e dei trasferimenti di attività e passività e definiscono gli elementi che le autorità competenti devono valutare ai fini della verifica della continua conformità ai requisiti prudenziali e, ove applicabile, ai requisiti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Gli ITS, invece, stabiliscono procedure, modelli e formulari comuni per la consultazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti coinvolte nella valutazione delle acquisizioni rilevanti, delle fusioni e delle scissioni, al fine di assicurare un approccio uniforme e coordinato nell'ambito dell'Unione europea.

Il progetto RTS e il progetto di ITS saranno trasmessi alla Commissione europea per l'approvazione. Successivamente, le RTS saranno soggette al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

I. Normativa Italiana

✓ *SEGNALAZIONI DI VIGILANZA*: BANCA D'ITALIA PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE PRINCIPALI CIRCOLARI SEGNALETICHE

In data 14 luglio 2026, Banca d'Italia ha posto in consultazione le proposte di aggiornamento delle Circolari che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati. La consultazione riguarda le Circolari nn. 272, 115, 217, 284, 189, 148, 248 e 154, nonché l'abrogazione della Circolare n. 136/1991 sulle segnalazioni statistiche decadali e delle segnalazioni ai sensi dell'art. 129 TUB.

In particolare, le modifiche proposte sono volte a:

- allineare le segnalazioni di vigilanza alle modifiche proposte alle disposizioni di bilancio delle banche e degli altri intermediari IFRS, per recepire il principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio";
- dare attuazione ad alcuni interventi di semplificazione degli obblighi segnaletici nazionali, rivedendo frequenza, tempistiche e granularità delle segnalazioni;
- abrogare la Circolare n. 136/1991 e le segnalazioni ai sensi dell'art. 129 TUB, trasferendo nella Circolare n. 248 due voci relative alle consistenze e ai flussi delle obbligazioni emesse e ai relativi tassi di interesse, la cui frequenza passerebbe da decadale a mensile;

- attuare ulteriori interventi normativi relativi ai seguenti aspetti: i) l'introduzione di un numero limitato di nuove voci segnaletiche con riferimento agli assegni circolari verso banche (nella Circolare n. 272) e alle informazioni in materia di clientela degli intermediari finanziari non bancari, nonché dell'attributo informativo "Qualità del credito" all'"Attività residuale dei confidi: finanziamenti – crediti per cassa" (nella Circolare n. 217); ii) la revisione della frequenza delle voci relative agli strumenti finanziari partecipativi delle SICAF e delle Società di gestione di SICAF in gestione esterna, che da semestrale passa a trimestrale (nella Circolare n. 189). Nella Circolare n. 272 sono inoltre recepiti i criteri per la segnalazione dei diritti d'uso relativi a beni mobili e immobili oggetto di leasing ai sensi dell'IFRS 16.

Le modifiche avrebbero date di applicazione differenziate, prevalentemente comprese tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2027; l'abrogazione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 129 TUB decorrerebbe invece dal 31 dicembre 2026.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 14 settembre 2026.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

✓ *SOLVENCY II:* EIOPA PUBBLICA ORIENTAMENTI E FINAL REPORT DI PROGETTI DI NORME TECNICHE

In data 8 luglio 2026, EIOPA ha pubblicato una serie di orientamenti e Final report contenenti norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) relativi alla revisione della Direttiva (UE) n. 2009/138/CE (Solvency II):

- Orientamenti sui poteri di vigilanza volti a porre rimedio alle vulnerabilità di liquidità, che disciplinano le misure che le autorità di vigilanza possono adottare in presenza di carenze nella gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e riassicurazione, definendone la forma, l'attivazione e la portata. Inoltre, individuano le circostanze eccezionali nelle quali le autorità possono disporre, quale misura di ultima istanza, la sospensione temporanea dei diritti di riscatto dei contraenti al fine di scongiurare i rischi significativi di liquidità in capo alle imprese di assicurazione che potrebbero altresì minare la stabilità del sistema finanziario;
- RTS sul calcolo semplificato del margine di rischio, che modificano l'articolo 58 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 per adeguare i metodi semplificati di calcolo del margine di rischio alla nuova formula introdotta dalla revisione di Solvency II e, in particolare, che tenga conto del c.d. fattore *lambda*;
- Orientamenti rivisti sulla valutazione delle riserve tecniche che aggiornano gli orientamenti relativi alla valutazione delle riserve tecniche per recepire le novità introdotte dalla revisione della Direttiva Solvency II semplificandone il quadro applicativo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, previa valutazione di proporzionalità;
- ITS sull'approvazione del matching adjustment che adeguano la disciplina applicabile al matching adjustment alle modifiche introdotte dalla revisione della Direttiva Solvency II consentendo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'adeguamento di corrispondenza di poter calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) sulla base dell'ipotesi di una diversificazione completa tra le attività e le passività del portafoglio e il resto dell'impresa ammenoché il portafoglio non costituisca un fondo separato;
- Orientamenti rivisti su fondi separati che aggiornano la disciplina dei fondi separati alla luce delle modifiche introdotte dalla revisione della Direttiva Solvency II in materia di matching adjustment e chiariscono i portafogli in relazione ai quali possono trovare applicazione le misure così introdotte;
- ITS sui modelli di informativa delle autorità di vigilanza che aggiornano i modelli e le istruzioni per la pubblicazione delle informazioni aggregate quantitative e qualitative da parte delle autorità di vigilanza, al fine di allinearli alle modifiche introdotte dalla Direttiva Solvency II.;
- Orientamenti rivisti sulla solvibilità di gruppo, che aggiornano gli orientamenti in materia di solvibilità di gruppo per allinearle alle modifiche introdotte dalla revisione della Direttiva e introdurre chiarimenti mirati, semplificandone al contempo il contenuto;
- Orientamenti rivisti in materia di rendicontazione e divulgazione che aggiornano e semplificano gli orientamenti relativi alla relazione periodica di vigilanza (RSR) e alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria (SFCR), tenendo altresì conto dei criteri che sono stati già sufficientemente chiariti dalla disciplina Solvibilità II.

II. Normativa italiana

✓ *LEGGE DI BILANCIO 2026: COVIP PUBBLICA LA CIRCOLARE N.4524/26*

In data 17 luglio 2026, COVIP ha pubblicato la circolare n. 4524/2026 contenente le modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti delle forme pensionistiche complementari in ottemperanza alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha novellato il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 in materia di adesioni automatiche e prestazioni pensionistiche.

Le modifiche, da apportare agli Statuti e ai Regolamenti in relazione alle novità normative applicabili dal 1 luglio 2026, riguardano:

- le adesioni automatiche, i profili di investimento life cycle destinati ad accogliere i relativi flussi contributivi e le nuove prestazioni pensionistiche introdotte dalla Legge n. 199/2025;
- l'adeguamento degli Statuti dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica alle disposizioni in materia di organi di amministrazione e controllo introdotte dall'art. 16-bis del d.l. n. 62/2026

La Circolare precisa inoltre che, in sede di comunicazione dello Statuto o del Regolamento aggiornato, dovranno essere allegati il Supplemento alla Nota informativa e, per i PIP, le Condizioni generali di contratto integrate in conseguenza delle modifiche del Regolamento